

circostanze, ogni capitano o padrone che presumesse di prendere un carico superiore alla salutifera portata del bastimento. Ingiungiamo perciò a' capitani di porto del litorale, come pure a' consoli e vice - consoli imperiali - regj, di invigilare all' osservanza di una disposizione, la quale, tanto più interessa il commercio e la navigazione, quanto che, dall' eccedente stracarico de' bastimenti, sogliono, od almeno possono, provenire i getti e naufragj; anzi è nostra seria intenzione ed espresso comando, che da una parte i tribunali politici e consolari inquiriscano ancora *ex officio*, se li capitani e padroni abbiano data occasione al naufragio o getto del bastimento, navighi con la nostra patente, o senza; e dall' altra, che i medesimi tribunali, e particolarmente i consoli, vice - consoli, e capitani del porto prevenghino il male ed il danno, invigilando e curando, che le caricazioni eccedenti siano ridotte al segno della salutifera portata; e denunziando alla superiorità que' capitani, che avessero ardito di trasgredirlo.

§. 35.

Come, e quando possa un capitano o padrone assumersi qualche impegno sul bastimento.

Nel corso del viaggio, il capitano o padrone non potrà intraprendere riparazioni nel bastimento; nè